Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **Roma - Lunedì, 28 gennaio 1929 - Anno VII** — **Numero 23**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio*, via Farini, 6; *Messaggerie Italiane*, via Milazzo, 11. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Buenos Ayres: *Libreria Italiana Moderna Alfredo E. Mele e C.*, Lavalle, 485. — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Messaggerie Italiane*, Canto dei Nelli, 10. — Fiume: *Libreria Popolare « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vittorio Emanuele, 12. — Genova: *Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.; Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22-24-t; *Messaggerie Italiane*, via degli Archi P. Monum. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54 — Messina: *Ferrara Vincenzo*, Viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana.*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola; Messaggerie Italiane; Libreria Littorio.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *Messaggerie Italiane*, via Mezzocannone, 7; *A. Vallardi.* — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26. — Nuoro: *Margaroli Giulio.* — Padova: *Angelo Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24. — Parma: *Libreria Fiaccadori, Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporard) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Intendenza di Finanza* (Servizio vendita). — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.* Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *Messaggerie Italiane*, via del Pozzetto, 118; *A. Vallardi*, Corso Vitt. Eman.; *Libreria Littorio; Istituto Geogr. De Agostini; Compagnia Ital. Turismo*, via Marghera, 6. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, Piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Società Editrice Internazionale*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Messaggerie Italiane*, via dei Mille, 24. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Editrice Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli.* — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONI SPECIALI. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO.

Variazione dell'orario di pubblicazione della "Gazzetta Ufficiale"

Per ottenere che la « Gazzetta Ufficiale » pervenga in tutti gli Uffici provinciali nelle prime ore del giorno successivo a quello della data di pubblicazione, e negli Uffici della Capitale in ora utile del giorno di pubblicazione è stato disposto che a decorrere dal 1° febbraio p. v. la « Gazzetta Ufficiale » sia pubblicata a mezzogiorno.

In relazione a ciò si avvertono i Signori inserzionisti che potranno essere contenuti nella « Gazzetta Ufficiale » di ciascun giorno soltanto gli avvisi pervenuti prima delle ore 12.30 del giorno precedente.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di Senatori del Regno.

Sua Maestà il Re, con decreto 24 gennaio 1929-VII, su proposta di S. E. il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, si è compiaciuto di nominare Senatori del Regno:

1. De Capitani d'Arzago marchese avv. Giuseppe.
2. Marani avv. Francesco.
3. Maury di Morancez Eugenio.
4. Mazzucco generale Ettore.
5. Mossedaglia prof. dott. Luigi.
6. Miari de Cumani conte ing. Giacomo.
7. Miliani Giambattista.
8. Nunziante di San Ferdinando marchese dott. Ferdinando.
9. Oviglio avv. Aldo.
10. Padulli conte Giulio.
11. Petrillo avv. Alfredo.
12. Preda avv. Giovanni Battista.
13. Renda avv. Salvatore.
14. Rossini avv. Aldo.
15. Russo generale Gioacchino.
16. Sandrini avv. Amedeo.
17. Sarrocchi avv. Gino.
18. Scialoja prof. Antonio.
19. Spezzotti Luigi.
20. Suardo conte avv. Giacomo.
21. Tofani ing. Giovanni.
22. Torre dott. Andrea.
23. Tosti di Valminuta conte Fulco.
24. Venino conte Pier Gaetano.
25. Vicini avv. Marco Arturo.

(357)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 379.

LEGGE 31 dicembre 1928, n. 3119.
Giurisdizione civile dei comandanti di porto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli ufficiali di porto comandanti di compartimento o di circondario marittimo decidono, nei limiti del rispettivo circondario, le controversie che non eccedano il valore di lire 5000 riguardanti:

a) i danni dipendenti da urto di navi o di galleggianti, nell'interno dei porti e nelle acque territoriali;

b) i danni cagionati da navi e da galleggianti nell'ancorarsi od ormeggiarsi e nella esecuzione di qualsiasi altra manovra nei porti e in altri luoghi di ancoraggio;

c) i danni cagionati dall'uso di meccanismi di carico e scarico e dal maneggio delle merci in porto;

d) i danni cagionati da navi o da galleggianti nei porti e nelle acque territoriali alle reti e agli attrezzi da pesca;

e) le indennità, mercedi e ricompense dovute per soccorsi prestati a navi o a galleggianti pericolanti o naufragati o per il ricupero degli avanzi di essi;

f) le retribuzioni dovute ai piloti pratici, barcaioli, zavorrai, palombari e ormeggiatori, alle imprese di rimorchio, stivaggio e distivaggio, di fornitura d'acqua per uso di bordo, di riparazione o di manutenzione di navi o di galleggianti, agli esercenti di galleggianti, meccanismi o istrumenti adoperati nelle operazioni di imbarco e sbarco delle merci e delle persone o comunque in uso o servizio di navi o di galleggianti;

g) i salari, gli utili e le rimunerazioni, le indennità di vitto, le spese di cura e di ritorno al porto di arruolamento, il risarcimento dei danni causati da infrazioni alle norme legislative o contrattuali riguardanti i diritti e le obbligazioni che derivano dall'arruolamento, quando si tratti di controversie fra gli armatori da una parte e le persone dell'equipaggio o loro aventi causa dall'altra.

Le disposizioni del presente articolo comprese sotto le lettere *a*), *b*), *d*) e *f*) sono applicabili anche alle navi addette a un servizio pubblico e alle navi da guerra dello Stato.

Per le controversie sulle materie menzionate nelle lettere *a*), *c*) ed *e*) le azioni possono essere proposte davanti all'autorità marittima del luogo dell'avvenimento o di quello del primo approdo.

Art. 2.

I comandanti di compartimento marittimo possono delegare l'esercizio delle funzioni giurisdizionali a un ufficiale dipendente di grado non inferiore a quello di capitano di porto.

Art. 3.

Quando in uno stesso giudizio siano proposte istanze da o contro più persone, per determinare la competenza per valore si ha riguardo unicamente alla somma reclamata da e contro ciascuna di dette persone; ma se alcuna delle somme reclamate supera le L. 5000 e l'oggetto della controversia è inscindibile, tutte le istanze devono essere portate alla cognizione del magistrato ordinario.

Art. 4.

Qualora nel contratto di arruolamento o altrimenti sia stato convenuto che una parte dei salari debba essere corrisposta alla famiglia dell'arruolato, i comandanti di porto sono competenti a decidere le relative controversie fra gli aventi diritto a tali assegni e i capitani o gli armatori.

Art. 5.

Il minore degli anni 18, che sia stato autorizzato a contrarre arruolamento, può stare in giudizio nelle controversie indicate nell'art. 1.

E' però sempre in facoltà di chi esercita sul medesimo la patria potestà o la tutela di intervenire nelle controversie stesse o anche di surrogarsi al minore se questi non faccia valere le sue ragioni. Il comandante del porto può, occorrendo, nominare un curatore al minore.

Art. 6.

I comandanti di porto decidono senza formalità di giudizio, sentite le parti ed anche in assenza di quella che non fosse comparsa, quantunque debitamente chiamata.

I comandanti di porto formano per ogni controversia un processo verbale e pronunciano la decisione motivata, che ha forza esecutiva.

Per i giudizi sopradetti relativi alle controversie di cui al comma *g*) dell'art. 1, sono applicabili le disposizioni contenute all'art. 4 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 471, nonchè le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 6 del detto Regio decreto.

Relativamente all'obbligatorietà della denuncia alle Associazioni legalmente costituite prevista dall'art. 4 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 471, nei casi urgenti, chi intenda promuovere il giudizio basta che dimostri al comandante del porto di avere fatta la denuncia alla propria Associazione sindacale, senza che sia necessario attendere alcuna comunicazione da parte dell'Associazione stessa o il decorso del termine di 15 giorni per dare corso al giudizio.

Sono appellabili soltanto le decisioni sulle controversie che eccedono il valore di L. 2000.

L'appello deve essere prodotto al tribunale nel termine di quindici giorni dalla pronuncia della decisione, se la parte è stata presente, o dalla notifica, se assente.

Le decisioni dei comandanti di porto anche se appellabili sono sempre provvisoriamente esecutive.

Resta salva la competenza della Magistratura del lavoro nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

L'appello alla Magistratura del lavoro è proposto secondo le norme degli articoli 74 e seguenti del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Prima di pronunciare la decisione i comandanti di porto, anche nelle controversie per valore non eccedente le L. 2000, devono tentare un amichevole accordo tra le parti, secondo la procedura di cui all'articolo seguente. Dell'adempimento di tale obbligo, in caso di non riuscita conciliazione, si deve far constare nella decisione.

Art. 7.

Nelle controversie prevedute nell'art. 1, anche quando si tratti di valore eccedente le L. 5000, il comandante di porto deve adoperarsi per un amichevole componimento, quando ne sia richiesto da una delle parti.

Non riuscendo l'accordo, il comandante stende processo verbale della vertenza allegando ad esso gli atti relativi agli accertamenti di fatto che avesse stimato opportuno di compiere. Copia del verbale e degli allegati è rilasciata a richiesta delle parti.

Il verbale dell'avvenuta conciliazione è sottoscritto dalle parti oltre che dal comandante e da chi ha funzionato da cancelliere, e costituisce titolo esecutivo. Il comandante di porto deve, a richiesta dell'interessato, rilasciarne copia.

Art. 8.

Resta ferma la competenza speciale stabilita dalle leggi sul Consorzio autonomo del porto di Genova e sulla disciplina del lavoro nei porti del Regno.

Art. 9.

I conflitti fra l'autorità marittima e quella giudiziaria sono deferiti alla cognizione della Corte d'appello nella cui giurisdizione si trova l'autorità giudiziaria.

I conflitti fra comandanti di porto e fra questi e le autorità rivestite della competenza di cui all'articolo precedente sono risolti dal Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 10.

Nei giudizi preveduti dalla presente legge si applicano i diritti e le tasse di qualsiasi genere stabiliti per i giudizi innanzi al pretore.

I procedimenti nelle controversie individuali della gente di mare di cui alla lettera *g*) dell'art. 1 e in quelle di cui all'art. 4, in quanto il valore delle controversie stesse non ecceda le L. 1000, sono esenti da qualsiasi diritto o tassa; ai procedimenti relativi alle medesime controversie, ma di valore eccedente le L. 1000, si applicano le facilitazioni di cui agli articoli 18 e 19 del R. decreto 25 febbraio 1928, n. 471.

Art. 11.

Le controversie relative alle materie indicate nell'art. 1 pendenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono decise dalla autorità che ne è investita in base alle leggi vigenti prima della data stessa.

Art. 12.

Sono abrogati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 14, 15, 16 e 126 del Codice della marina mercantile, l'art. 1, paragrafo 2, dell'editto politico di navigazione mercantile del 25 aprile 1774 di Maria Teresa, i paragrafi 61 e 62 della legge 20 novembre 1852 B.L.I. n. 251 e il paragrafo 49, comma 6 (per quanto si riferisce alle controversie nascenti dal rapporto di servizio dell'equipaggio), il comma 7 della legge 1° agosto 1895 B.L.I. n. 111, e ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

Art. 13.

La presente legge entrerà in vigore al sessantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 380.

LEGGE 13 dicembre 1928, n. 3141.

Disposizioni sull'Amministrazione forestale, sull'ordinamento della Milizia nazionale forestale e sull'Azienda delle foreste demaniali dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La vigilanza sull'applicazione delle leggi, e l'attività dello Stato per la tutela e la ricostituzione dei boschi e per l'economia delle regioni montane sono affidate al Ministero dell'economia nazionale, che ha alla sua dipendenza, per esercitarle, la Milizia nazionale forestale.

Art. 2.

La Milizia nazionale forestale è chiamata a disimpegnare tutti i servizi dell'Amministrazione forestale e cioè:

a) i servizi centrali forestali, presso il Ministero dell'economia nazionale;

b) i servizi provinciali forestali: tecnico, di vigilanza e di amministrazione;

c) quelli relativi ai rimboschimenti e agli incoraggiamenti alla selvicoltura e all'alpicoltura;

d) quelli dell'Azienda delle foreste demaniali dello Stato.

Alla Milizia nazionale forestale sono inoltre affidati i servizi di vigilanza sulla caccia, sulla pesca, la custodia dei Regi tratturi e delle trazzere, la mobilitazione forestale e il mantenimento dell'ordine.

Art. 3.

Tutto il personale addetto ai servizi dell'Amministrazione forestale, centrali e provinciali, e così pure quello dell'Azienda delle foreste demaniali, eccettuato perciò solo quello dei ruoli provinciali di cui al successivo articolo 9, fa parte della Milizia nazionale forestale.

Questa è compresa fra le forze armate dello Stato quale Corpo tecnico militarizzato, e i suoi componenti sono soggetti a tutte le disposizioni sulla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, in quanto non contrastino con quelle della presente legge.

Il personale della Milizia nazionale forestale è esente da qualsiasi chiamata e richiamo ordinario di mobilitazione sotto le armi nelle altre forze armate, esclusa la Regia aeronautica.

L'impiego in genere della Milizia nazionale forestale sarà disciplinato da apposite disposizioni.

Il servizio della Milizia forestale vale, ad ogni effetto, come servizio militare di leva.

La Milizia nazionale forestale dipende per la parte disciplinare direttamente dal Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, mentre per la parte tecnica e per ogni ragione amministrativa è alla diretta dipendenza del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 4.

Gli ufficiali della Milizia nazionale forestale sono assunti in servizio nel grado iniziale della carriera fra i laureati in scienze agrarie o fra ingegneri civili, che abbiano frequentato il Corso speciale di istruzione forestale presso un Regio istituto superiore agrario e forestale del Regno, nonchè quello della Scuola complementare militare per la Milizia nazionale forestale di cui all'art. 11 della presente legge, e il periodo di applicazione pratica presso una foresta demaniale designata dal Ministero dell'economia nazionale.

I sottufficiali sono assunti fra le persone aventi i requisiti da stabilire nelle norme di applicazione della presente legge, che abbiano frequentato, con buon esito, la speciale sezione della stessa Scuola complementare militare, per la preparazione e istruzione dei sottufficiali della Milizia nazionale forestale, in Vallombrosa.

I militi entrano in servizio dopo il corso di preparazione presso la Scuola per allievi militi forestali in Cittaducale e dopo la prova di idoneità.

Art. 5.

Gli ufficiali della Milizia nazionale forestale sono riuniti in unico ruolo, secondo la tabella organica *A*, annessa alla presente legge.

Agli ufficiali della Milizia nazionale forestale, di grado inferiore a console, in servizio alla data della presente legge, che abbiano titoli per essere ammessi al Corso speciale di istruzione forestale di cui al comma 1 dell'art. 4, è fatto obbligo di frequentare il predetto corso e munirsi del relativo diploma di specializzazione.

Eguale obbligo è fatto a coloro che, essendo sforniti di detti titoli, li acquistino entro l'anno 1933.

Quelli i quali non conseguiranno il diploma di specializzazione, non potranno essere destinati a servizi tecnici, nè essere promossi di grado.

Gli ufficiali in servizio alla data della presente legge, sforniti di titoli per essere ammessi ai Regi istituti superiori agrari o alle Regie scuole di ingegneria, saranno destinati esclusivamente ai servizi di vigilanza o di amministrazione, e non potranno godere promozioni.

Art. 6.

Gli effettivi massimi di sottufficiali e di truppa previsti nella tabella *B*, unita alla presente legge, saranno raggiunti, anzichè nel termine dell'anno 1933, fissato dall'art. 2 del R. decreto-legge 29 gennaio 1928, n. 162, entro l'anno 1935, gradualmente, in modo che al 1° luglio di ciascun anno risultino coperti 165 posti in più del numero di quelli coperti al 1° luglio dell'anno precedente.

Art. 7.

Agli effetti dei servizi forestali, tecnici e di vigilanza, il territorio del Regno è suddiviso in 8 Comandi di legione, corrispondenti ad altrettanti compartimenti con funzioni ispettive, di coordinamento e disciplinari, e 76 Comandi di coorte e centuria, corrispondenti allo stesso numero di ripartimenti forestali, con funzioni tecniche, di vigilanza e amministrative in diretto rapporto con i servizi centrali forestali.

Di norma gli ufficiali appartenenti alla coorte o alla centuria risiedono presso il Comando, nel capoluogo del ripartimento.

I sottufficiali e la truppa sono dislocati dalle rispettive circoscrizioni ripartimentali, in distaccamenti, comandati da un sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo capo, o in stazioni, comandate, secondo l'importanza, da marescialli capo, marescialli e brigadieri.

Art. 8.

Il Ministro per l'economia nazionale, su richiesta del direttore dell'Azienda delle foreste demaniali, destinerà all'Azienda stessa il personale degli ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia nazionale forestale, ed eccezionalmente anche quello dei ruoli provvisori civili, occorrente per i servizi di questa.

Gli ufficiali, sottufficiali e militi destinati a prestare servizio presso l'Azienda delle foreste demaniali continueranno ad appartenere ai quadri e ruoli effettivi della Milizia nazionale forestale.

L'Azienda delle foreste demaniali non potrà impiegare, nemmeno a titolo d'incarico provvisorio, personale che non le sia stato assegnato dal Ministro per l'economia nazionale secondo le precedenti disposizioni.

Art. 9.

I ruoli tecnici (gruppo *A* e *B*) e d'ordine (gruppo *C*) del soppresso Real corpo delle foreste e quelli del personale forestale proveniente dall'ex regime austro-ungarico, nell'attuale consistenza, sono conservati come ruoli transitori, fino alla completa eliminazione del personale che ne fa parte.

I posti che si renderanno vacanti nei ruoli anzidetti potranno essere coperti mediante promozioni dai gradi inferiori, in guisa da non oltrepassare le percentuali fissate nella tabella *C* allegata alla presente legge. I posti che non saranno coperti verranno soppressi.

Art. 10.

Il Consiglio d'amministrazione della Milizia nazionale forestale e del personale dei ruoli tecnici transitori, di cui al precedente articolo, è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per l'economia nazionale, ed è composto come segue:

il console generale comandante della Milizia nazionale forestale;

un rappresentante del Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

il capo del personale del Ministero;

il direttore dell'Azienda delle foreste demaniali;

un ispettore capo forestale dei ruoli tecnici transitori nominato per un biennio con decreto Ministeriale.

Adempie le funzioni di segretario un funzionario dei servizi centrali forestali di grado non inferiore al 9°, nominato con lo stesso decreto e per eguale durata di tempo.

Art. 11.

E' fondata in Firenze una Scuola complementare militare per la Milizia nazionale forestale.

La Scuola avrà lo scopo di impartire l'istruzione militare agli allievi ufficiali della Milizia nazionale forestale e quello di provvedere, con speciale sezione avente sede in Vallombrosa, alla preparazione ed istruzione dei sottufficiali.

Con Regio decreto, promosso dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze e con quello per la guerra, sarà provveduto all'ordinamento della Scuola stessa.

La Scuola di Amelia per gli allievi militi forestali funzionerà a tutto l'anno 1929, rimanendo dopo il suddetto anno soppressa.

Art. 12.

E' istituita la Milizia forestale ausiliaria.

Ad essa possono appartenere, come militi o graduati volontari, fino al grado di vicebrigadiere, le guardie campestri o i guardaboschi comunali che risultino idonei per condizioni fisiche, morali e politiche e per precedente servizio militare.

Gli iscritti alla Milizia forestale ausiliaria sono armati e autorizzati a portare uno speciale distintivo al braccio, e possono vestire anche la divisa in particolari circostanze.

Art. 13.

Le spese che si renderanno necessarie per la istituzione della Scuola complementare militare e della Milizia forestale ausiliaria, di cui ai precedenti articoli 11 e 12, faranno carico rispettivamente ai capitoli 89 e 87 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1928-1929 e corrispondenti per gli esercizi successivi.

Art. 14.

Le spese comunque derivanti dall'applicazione della presente legge saranno contenute, nell'esercizio 1928-1929, entro i limiti dei fondi stanziati per la Milizia nazionale forestale con la legge del bilancio; e detti stanziamenti non

potranno essere aumentati negli esercizi successivi se non, in quanto occorre, esclusivamente in relazione ai reclutamenti annuali previsti dal precedente art. 6.

Art. 15.

Nulla è innovato per quanto concerne i servizi contabili della Milizia nazionale forestale, e dell'Azienda delle foreste demaniali.

Art. 16.

Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge.

Il Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze, è autorizzato ad emanare le norme per l'applicazione della presente legge ed a coordinare e riunire in testo unico le leggi sull'amministrazione forestale e sulla Milizia nazionale forestale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — ROCCO — MOSCONI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

TABELLA *A*.

Tabella organica degli ufficiali della Milizia nazionale forestale.

Ufficio	Grado	Numero dei posti
Console generale	5°	1
Consoli	6°	14
Primi seniori	7°	16
Seniori	8°	28
Centurioni	9°	100
Capi manipolo	10°	190
	Totale . . . N.	349

TABELLA *B*.

Sottufficiali e truppa della Milizia nazionale forestale.

Grado	Numero
Marescialli maggiori	30
Marescialli capi	50
Marescialli	180
Brigadieri	200
Vice brigadieri	220
Militi scelti	350
Militi	3350
Allievi militi	120
Totale . . . N.	4500

TABELLA *C*.

Tabella dei posti di ruolo transitori del Real corpo delle foreste e dell'ex regime austro-ungarico da mantenere in servizio fino alla eliminazione.

GRADO	Real corpo delle foreste			Personale ex regime austro-ungarico	
	Gruppo *A*	Gruppo *B*	Gruppo *C*	tecnico	d'ordine
5°	1 %	—	—	—	—
6°	4 %	—	—	—	—
7°	5 %	—	—	—	—
8°	8 %	—	—	40 %	—
9°	31 %	33 %	5 %	60 %	—
10°	51 %	67 %	15 %	—	50 %
11°	—		25 %	—	50 %
12°	—	—	55 %	—	

Visto, *Il Ministro per l'economia nazionale:* MARTELLI.

Numero di pubblicazione 381.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1928, n. 3294.

Concessione alla Società Idroelettrica Comacina, con sede in Como, dell'impianto e dell'esercizio di due stazioni radiotelefoniche a onde guidate da installarsi nella centrale idrica di Talamona Torrente Tartano (Sondrio) e nella sottostazione di trasformazione di Como.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 1067 dell'8 febbraio 1923;

Visto il R. decreto n. 1488 del 14 giugno 1923;

Visto il R. decreto-legge n. 655 del 1° maggio 1924, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924;

Visto il R. decreto n. 520 del 23 aprile 1925, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Vista la domanda con la quale la Società Idroelettrica Comacina di Como chiede la concessione per l'impianto e l'esercizio di due stazioni radiotelefoniche a onde guidate;

Visto l'atto costitutivo e lo statuto della Società suddetta e constatato che la sua costituzione è perfetta, che la sua sede è in Italia, che i suoi amministratori sono almeno per due terzi di nazionalità italiana e che il suo capitale è prevalentemente italiano;

Visto l'atto di sottomissione con il quale la Società suddetta accetta le condizioni imposte dal Regio Governo per la concessione da essa richiesta;

Udito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo Stato accorda alla Società Idroelettrica Comacina con sede in Como, via XXVII Maggio, n. 2, la concessione per

l'impianto e l'esercizio di due stazioni radiotelefoniche a onde guidate da installarsi una nella centrale idrica di Talamona Torrente Tartano (provincia di Sondrio) e l'altra nella sottostazione di trasformazione di Como.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni dieci a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, salvo a prorogarla con le eventuali modificazioni che potranno essere suggerite dalla tecnica.

Art. 3.

La concessione è accordata alla condizione della completa osservanza, da parte della Società, di tutte le disposizioni legislative, regolamentari e di qualsiasi genere esistenti, o che potranno essere in seguito emanate, in merito alla radiotelegrafia e radiotelefonia.

Art. 4.

Le stazioni date in concessione devono essere abibite alla sola corrispondenza di servizio tra la centrale idrica di Talamona Torrente Tartano (provincia di Sondrio) e la sottostazione di trasformazione di Como, restando assolutamente vietata qualsiasi comunicazione per conto di terzi.

Art. 5.

La lunghezza d'onda assegnata a ciascuna stazione è quella di metri 2000/2700. Tale onda dovrà essere variata nel caso arrecasse dei disturbi.

Art. 6.

La potenza dei macchinari di ciascuna stazione dovrà essere quella strettamente necessaria per assicurare buone comunicazioni in condizioni normali, di disturbi atmosferici, ed in ogni modo non superiore a 5 watt-antenna.

Art. 7.

Le stazioni dovranno essere dotate del necessario apparecchio di protezione contro l'alta tensione della linea elettrica e contro le scariche elettriche temporalesche.

Art. 8.

La concessione è esclusivamente accordata alla Società Idroelettrica Comacina, la quale non dovrà affittare o cedere ad altri, parzialmente o totalmente, la concessione stessa senza espressa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

Art. 9.

Le stazioni date in concessione sono sottoposte ad un controllo permanente o saltuario da parte del Ministero delle comunicazioni.

Art. 10.

I funzionari e gli agenti del Ministero delle comunicazioni hanno il diritto di accedere in qualsiasi ora nei locali delle stazioni date in concessione per eseguire operazioni di controllo. La Società concessionaria si obbliga di dare tutte le spiegazioni che potranno esserle richieste.

Art. 11.

Le stazioni date in concessione saranno mantenute a cura e spese della Società concessionaria la quale sarà legalmente responsabile del funzionamento degli impianti e delle sue conseguenze, compresi gli eventuali danni ed infortuni al personale dipendente ed a terzi.

Art. 12.

Gli impianti saranno eseguiti in conformità del progetto tecnico, approvato dal Ministero delle comunicazioni. Qualsiasi cambiamento che dovesse eventualmente apportarsi all'ubicazione o all'equipaggiamento delle stazioni sarà preventivamente partecipato dalla Società concessionaria al Ministero delle comunicazioni per la necessaria autorizzazione.

Art. 13.

Il Regio Governo potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione nei casi e con le modalità previste dalle leggi e dal regolamento sulle comunicazioni senza filo, qualora la Società concessionaria non ottemperi a ciascuna delle condizioni considerate nel presente decreto.

Sarà in facoltà degli agenti del Regio Governo di asportare, occorrendo, parti essenziali degli apparecchi impiantati, per maggiore garanzia della sospensione del funzionamento delle stazioni.

Art. 14.

La Società concessionaria dovrà provvedere sotto la propria responsabilità a che non siano divulgate o portate a conoscenza di chicchessia le notizie o i messaggi che potranno percepirsi mediante gli apparecchi costituenti l'impianto e che non siano a lei dirette ed a non farne alcun uso.

Art. 15.

La Società concessionaria sarà in ogni caso responsabile dell'operato suo e dei suoi dipendenti nei rapporti con lo Stato e con i terzi, senza pregiudizio delle sanzioni comminate dalle attuali leggi sulle comunicazioni senza filo e dal Codice penale ai singoli responsabili delle infrazioni di cui all'articolo precedente ed in generale della violazione del segreto telegrafico e telefonico.

Art. 16.

Il personale adibito all'esercizio delle stazioni date in concessione dovrà essere munito del brevetto o dei certificati indicati all'art. 15 del regolamento sulle comunicazioni senza filo, approvato con R. decreto 1226 del 10 luglio 1924, oppure essere abilitato con certificato rilasciato dal Ministero delle comunicazioni mediante esame su programma di cui al citato art. 15. Il Ministero delle comunicazioni è in facoltà di imporre il licenziamento del personale di esercizio che per motivi di pubblica sicurezza non ritenga più idoneo a tale impiego ed altresì a vietarne l'assunzione per le stesse ragioni.

Art. 17.

La Società concessionaria si obbliga di pagare, mediante vaglia di servizio intestato al cassiere provinciale delle poste e dei telegrafi di Roma, il canone annuo di L. 455, le quali verranno imputate sul capitolo 14 del bilancio di entrata per l'esercizio 1928-29 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La decorrenza di detto canone sarà quella della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

A garanzia del pagamento di detto canone la Società concessionaria unisce la quietanza del deposito cauzionale pari ad un'annata del canone stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 225. — FERZI.

Numero di pubblicazione 382.

REGIO DECRETO 29 novembre 1928, n. 3299.

Varianti al R. decreto 25 maggio 1913, n. 668, concernente l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro nella Tripolitania e nella Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 maggio 1913, n. 668;
Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 853, e il R. decreto 13 agosto 1926, n. 1678;
Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al R. decreto 25 maggio 1913, n. 668, che approva le norme relative agli infortuni degli operai sul lavoro nella Tripolitania e nella Cirenaica, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

TITOLO II.

DELL'OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE.

Disposizione generale.

« Art. 7. — L'obbligo dell'assicurazione ricorre negli stessi modi e termini stabiliti dall'art. 1 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, tanto se gli operai addetti alle imprese siano italiani, quanto se siano stranieri o indigeni.

« La determinazione del numero degli operai richiesto per la obbligatorietà dell'assicurazione dei lavori di cui all'articolo 1, n. 2, della citata legge dev'essere fatta tenendo conto del numero complessivo degli operai, senza distinzione di nazionalità, addetti alla impresa ».

CAPO I.

Disposizioni relative agli operai italiani.

« Art. 8. — La disposizione di cui all'art. 2, n. 2, della legge si applica anche nel caso che la mercede fissa di colui che sopraintende al lavoro sia superiore alla misura ivi indicata, ferme restando le altre indicazioni prescritte nella disposizione stessa ».

CAPO II.

Disposizioni relative agli operai indigeni.

« Art. 9. — *Soppresso* ».

« Art. 10. — L'obbligo dell'assicurazione degli operai indigeni ha luogo, conformemente alle disposizioni del presente decreto, pei casi d'infortuni sul lavoro, definiti dalla legge, da cui derivi la morte o l'inabilità permanente assoluta ovvero quella permanente parziale, quando l'attitudine dell'operaio al lavoro, in seguito all'infortunio, risulti diminuita di almeno il 20 per cento, o pel caso da cui derivi una invalidità temporanea assoluta superiore a 15 giorni ».

« Art. 11. — (4° comma aggiunto). Nel caso d'inabilità temporanea assoluta, la misura dell'indennità è eguale alla metà del salario giornaliero per ogni giorno d'inabilità, escluso il giorno dell'infortunio, e sarà corrisposta per tutti i giorni di durata dell'inabilità stessa, compresi i festivi, con un massimo di tre mesi dall'avvenuto infortunio.

« Quando, a giudizio della Cassa nazionale infortuni, per necessità di cura dell'infortunio e in previsione di una residuale invalidità permanente di grado indennizzabile ai termini del presente decreto, sia corrisposta la metà del salario giornaliero al di là del predetto termine massimo di tre mesi, le somme corrisposte a tale titolo saranno imputate quali provvisionali della indennità complessiva dovuta per inabilità permanente ».

« Art. 13-*bis*. — Nei casi di invalidità permanente superiore al 50 per cento, la somma spettante all'infortunato indigeno, in deroga all'art. 15 testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, non sarà versata alla C.N.A.S.

« La Cassa nazionale infortuni avrà la facoltà di versarla immediatamente all'interessato o di trattenerne presso di sè la metà, fino alla scadenza del biennio dall'infortunio alla revisione: in tal caso essa corrisponderà sulla somma trattenuta gli interessi nella misura commerciale ».

CAPO III.

Disposizioni comuni agli operai italiani, stranieri e indigeni.

« Art. 17. — *Soppresso* ».

TITOLO III.

Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni.

« Art. 25. — Sono estesi alla Tripolitania e alla Cirenaica, salvo le disposizioni del presente decreto, il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 853, e il R. decreto 13 agosto 1926, n. 1678, concernenti l'ordinamento e lo statuto della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro ».

« Art. 31, n. 2. — *Soppresso* ».

« Art. 33-*bis*. — Ferme restando le disposizioni dell'articolo 33 del R. decreto 25 maggio 1913, n. 668, la Cassa nazionale infortuni potrà addivenire alla revisione delle tariffe per l'assicurazione degli operai indigeni, in dipendenza e per effetto delle modificazioni apportate dal presente decreto.

« Art. 35. — Le attribuzioni e le facoltà spettanti nel Regno al Ministro per l'economia nazionale nei rispetti della Cassa nazionale infortuni sono esercitate, per quanto riguarda l'azione della Cassa stessa nella Tripolitania e nella

Cirenaica, dal Ministro per le colonie, di concerto col Ministro predetto.

« Farà parte di diritto del Consiglio superiore della Cassa nazionale infortuni un rappresentante del Ministero delle colonie, da nominarsi con R. decreto ai sensi dell'art. 6 della convenzione annessa alla citata legge 28 marzo 1912, n. 304, su proposta del Ministro per le colonie, di concerto con quello per l'economia nazionale.

« Il detto rappresentante avrà voto deliberativo solo nelle questioni che riguardino direttamente l'azione della Cassa nelle Colonie ».

« TITOLO IV. — *Soppresso* ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 230. — FERZI.

Numero di pubblicazione 383.

REGIO DECRETO 24 dicembre 1928, n. 3301.

Delimitazione dei confini tra i comuni di Lu e Mirabello Monferrato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I confini tra i comuni di Lu e Mirabello Monferrato sono stabiliti in conformità della pianta planimetrica vistata il 15 ottobre 1928 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Alessandria.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 232. — FERZI.

Numero di pubblicazione 384.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1928, n. 3302.

Esecuzione della Convenzione fra il Regno d'Italia e l'Impero Etiopico, firmata in Addis-Abeba il 2 agosto 1928-VI, per la costruzione di una strada automobilistica e per la concessione di una zona franca ad Assab.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione alla Convenzione fra il Regno d'Italia e l'Impero Etiopico, firmata in Addis-Abeba il 2 agosto 1928-VI, per la costruzione di una strada automobilistica, e per la concessione di una zona franca ad Assab;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione fra il Regno d'Italia e l'Impero Etiopico, firmata in Addis-Abeba il 2 agosto 1928-VI, per la costruzione, da parte del Regio Governo, di una strada automobilistica da Assab al confine etiopico, e, da parte del Governo Etiopico, di una strada automobilistica da detto confine a Dessié, e per la concessione, da parte del Regio Governo al Governo Etiopico, di una zona franca ad Assab.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore contemporaneamente al Trattato di amicizia, conciliazione ed arbitrato fra il Regno d'Italia e l'Impero Etiopico, firmato in Addis-Abeba il 2 agosto 1928-VI.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 233. — FERZI.

IL REGNO D'ITALIA E L'IMPERO ETIOPICO

Hanno convenuto e stipulano la seguente Convenzione:

Articolo Primo.

Questa Convenzione è fatta per due scopi: la costruzione di una strada automobilistica da Assab a Dessiè e la con-

cessione al Governo Etiopico di una zona franca nel porto di Assab. Questi due obblighi dovranno essere inseparabilmente adempiuti.

Articolo Secondo.

Allo scopo di ampliare il commercio tra i due Paesi il Governo Etiopico costruirà il tratto di detta strada in territorio etiopico da Dessiè fino al confine italiano verso Assab.

Il Governo Italiano da parte sua costruirà il rimanente tratto di strada dal porto di Assab fino al confine etiopico.

Il Governo Etiopico potrà costruire a proprie spese il tratto di strada nel suo territorio, oppure a mezzo di una Società cui esso Governo Etiopico si riserva di concedere, con atto da esso stesso definito, tale costruzione. Se i lavori saranno eseguiti a mezzo di una Compagnia, il Governo Etiopico potrà partecipare a tale Compagnia in qualità di azionista.

Articolo Terzo.

Per il trasporto delle merci e dei passeggeri con automezzi sulla strada camionabile Assab-Dessiè sarà formata una Compagnia italo-etiopica. Il Governo Etiopico potrà fornire direttamente la sua quota del capitale della Compagnia o farla sottoscrivere per azioni da altri. Soltanto questa Compagnia italo-etiopica avrà la concessione del trasporto delle merci e dei passeggeri su questa strada e ciò non verrà concesso ad altre Compagnie.

Articolo Quarto.

Nel porto di Assab il Governo Italiano darà in concessione al Governo Etiopico per anni centotrenta una zona di terreno in località conveniente all'approdo delle navi, nell'interno della città od all'esterno di essa, secondo la scelta che il Governo Etiopico farà tra le due zone propostegli da quello Italiano.

La superficie della zona sarà di seimila metri quadrati se nell'interno della città e di trentamila metri quadrati se all'esterno di essa. Il Governo Etiopico potrà mutare secondo la convenienza la lunghezza e la larghezza di questa zona. E ciò ad esclusione del mare.

Se in avvenire la zona franca prescelta dal Governo Etiopico risulti insufficiente allo sviluppo degli interessi etiopici, il Governo Italiano accoglierà benevolmente una eventuale domanda da parte del Governo Etiopico per l'aumento della detta zona.

Tuttavia, se la zona prescelta sarà quella dei seimila metri quadrati, l'aumento della estensione sarà soltanto quale risulterà possibile concedere in relazione alla località stessa, data la scarsa disponibilità di terreno in quel settore.

Questa zona di terreno sarà completamente delimitata da una Commissione di esperti scelti dai due Governi ed ai confini di essa saranno posti dei segnali.

Per tale zona concessagli il Governo Etiopico pagherà al Governo Italiano annualmente un Tallero Maria Teresa d'affitto.

Il Governo Etiopico potrà costruire nella zona franca un deposito per merci che saranno esenti da qualsivoglia dazio doganale, le altre costruzioni necessarie alla gestione dei depositi e tutte le altre case che saranno necessarie, approntarvi ogni utile lavoro, metterla in valore in modo da ampliare gli utili pecuniari che possono esserne ricavati e farvi ogni conveniente cosa o di speciale utilità.

Il Governo Etiopico avrà facoltà di costruire sull'area del deposito, od in collegamento con essa mediante un passaggio da stabilirsi, un pontile a mare ad uso dell'Etiopia. A detto pontile potranno approdare le navi del Governo Etiopico e le navi di commercio di altri Stati. Il Governo Etiopico avrà un diritto di passaggio per tutto ciò che farà transitare dal pontile al deposito su indicato e da esso al punto di intersezione del confine italo-etiopico della strada che sarà costruita secondo il disposto di cui all'articolo secondo, sotto riserva dell'osservanza delle convenzioni internazionali.

Articolo Quinto.

Prima che si inizino i lavori pel compimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, la Commissione degli esperti di cui all'articolo quarto definirà quanto segue:

Primo. — Stabilirà dettagliatamente tutte le questioni circa i lavori e le spese per i lavori seguenti:

a) i lavori della strada, la sua organizzazione ed il modo di metterla in valore;

b) la costituzione della Società per i trasporti automobilistici, la questione delle entrate e quella degli obblighi che dovranno essere adempiuti dalla Compagnia;

c) quanto è necessario alla costruzione ed alla manutenzione della strada;

d) la scelta dei tecnici e degli operai specialisti per i lavori;

e) le tasse e dogane da pagare per la strada.

Secondo. — Stabilirà i regolamenti locali, tutta la competenza giudiziaria e quanto è connesso con l'applicazione dell'articolo sesto per la zona franca.

Articolo Sesto.

Pur non portando alcuna limitazione all'applicazione delle leggi e dei regolamenti italiani, le eventuali contestazioni sorte tra i funzionari del Governo Etiopico che dimorino nella zona franca potranno essere giudicate dal locale rappresentante di quel Governo, secondo norme e disposizioni emanate dallo stesso Governo Etiopico.

Articolo Settimo.

Gli impegni della presente Convenzione diventeranno reciprocamente efficienti quando le Alte Parti contraenti abbiano entrambe eseguiti i rispettivi obblighi e quando i due Governi avranno approvato le conclusioni della Commissione degli esperti.

Articolo Ottavo.

Le disposizioni della presente Convenzione avranno vigore per tutta la durata della concessione della zona franca. Tuttavia se durante questo tempo le Alte Parti contraenti lo riterranno necessario potranno d'accordo modificarne le disposizioni secondo le possibilità e le opportunità del momento.

Articolo Nono.

Allo scadere di questa Convenzione il Governo Etiopico avrà la facoltà dal Governo Italiano di conservare in proprietà privata alle condizioni degli altri proprietari terrieri di Assab tutti gli immobili da esso costruiti nella zona franca concessagli nel porto di Assab.

Articolo Decimo.

Allo scadere della presente Convenzione i due Stati contraenti potranno d'accordo rinnovarla.

Fatto in duplice copia nelle due lingue ufficiali italiano ed amarico, essendo i due testi identici; una copia resterà nelle mani del Governo Italiano ed una nelle mani del Governo Etiopico.

Il comm. GIULIANO CORA, Ministro plenipotenziario di Sua Maestà il Re d'Italia, in nome del Governo Italiano, e Sua Altezza TAFARI MACONNEN, Erede del Trono e Reggente dell'Impero Etiopico, in nome del Governo Etiopico, lo hanno firmato e sigillato coi loro sigilli.

Addis Abeba, 2 agosto 1928 - Anno VI. (Il giorno 26 del mese di hamlé dell'anno 1901 della Misericordia).

L'Erede del Trono di Etiopia:

(*L. S.*) GIULIANO CORA (*L. S.*) TAFARI MACONNEN

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

Numero di pubblicazione 385.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1928, n. **3303**.
Esecuzione del Trattato di amicizia, conciliazione ed arbitrato, fra il Regno d'Italia e l'Impero Etiopico, firmato in Addis-Abeba il 2 agosto 1928.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione al Trattato di amicizia, conciliazione e arbitrato, fra il Regno d'Italia e l'Impero Etiopico, firmato in Addis-Abeba il 2 agosto 1928 - Anno VI;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di amicizia, conciliazione ed arbitrato, fra il Regno d'Italia e l'Impero Etiopico, firmato in Addis-Abeba il 2 agosto 1928 - Anno VI.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore all'atto dello scambio delle ratifiche del Trattato di cui all'articolo precedente.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 234. — FERZI.

SUA MAESTÀ VITTORIO EMANUELE III RE D'ITALIA
E
SUA MAESTÀ ZAUDITU' IMPERATRICE DI ETIOPIA

Hanno voluto che l'amicizia dei Loro due Stati divenga più salda e durevole e che le relazioni economiche tra i due Paesi vadano ampliandosi.
Perciò il comm. Giuliano Cora, Ministro plenipotenziario del Regno d'Italia, in nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III e Suoi Successori, e Sua Altezza Imperiale Tafari Maconnen, Erede del Trono e Reggente dell'Impero Etiopico, in nome dell'Imperatrice Zauditù, in nome Suo personale e dei Loro Successori.
Hanno convenuto quanto segue:

Articolo Primo.

Vi sarà pace costante ed amicizia perpetua tra il Regno d'Italia e l'Impero Etiopico.

Articolo Secondo.

I due Governi si impegnano reciprocamente a non compiere, sotto alcun pretesto, alcuna azione che possa nuocere o ledere l'indipendenza dell'altro, ed a salvaguardare gli interessi dei loro rispettivi Paesi.

Articolo Terzo.

I due Governi si impegnano ad ampliare ed a far prosperare il commercio esistente tra i due Paesi.

Articolo Quarto.

I cittadini, sudditi e protetti italiani al loro stabilimento in Etiopia e gli etiopici al loro stabilimento in Italia e sue Colonie, per il loro commercio ed il loro lavoro, necessità di vita e di sussistenza e per tutto ciò che riguarda l'esercizio delle loro professioni, del loro commercio e del loro lavoro sono tenuti all'osservanza ed al rispetto delle leggi dello Stato in cui dimorano.
Resta inteso che continueranno ad essere applicate ai cittadini sudditi e protetti italiani in Etiopia le disposizioni dell'articolo 7 del trattato tra l'Impero Etiopico e la Repubblica Francese concluso il 10 gennaio 1908, fino a che quest'ultimo trattato resterà in vigore.

Articolo Quinto.

I due Governi si impegnano a sottoporre ad una procedura di conciliazione o di arbitrato le questioni che sorgeranno tra di loro e che non abbiano potuto essere risolte con i normali mezzi diplomatici, senza aver ricorso alla forza delle armi. Tra i due Governi di comune accordo saranno scambiate note circa il modo di scegliere gli arbitri.

Articolo Sesto.

Il presente Trattato, da registrarsi alla Società delle Nazioni, sarà ratificato e lo scambio delle ratifiche avrà luogo ad Addis Abeba il più presto possibile.

Articolo Settimo.

Il presente Trattato avrà la durata di venti anni dallo scambio delle ratifiche. Allo spirare di tale termine esso sarà rinnovabile di anno in anno.

Fatto in duplice copia e di identico tenore nelle due lingue ufficiali italiana ed amarica; una delle copie resta nelle mani del Governo Italiano e l'altra nelle mani del Governo Etiopico.

Addis Abeba, 2 agosto 1928 - Anno VI. (Il giorno 26 del mese di hamlé dell'anno 1901 della Misericordia).

L'Erede del trono di Etiopia:

(*L. S.*) GIULIANO CORA (*L. S.*) TAFARI MACONNEN.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

Numero di pubblicazione **386.**

REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. **3181.**

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione Novepani e Caldano, in Bagnaia.

N. 3181. R. decreto 6 dicembre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione Novepani e Caldano, con sede nel comune di Bagnaia, provincia di Viterbo, e n'è approvato lo statuto sociale.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione **387.**

REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. **3182.**

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione di Caovilla, con sede in Verona.

N. 3182. R. decreto 6 dicembre 1928, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione di Caovilla, con sede in Verona, e n'è approvato lo statuto sociale.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione **388.**

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. **3185.**

Autorizzazione alla Regia scuola di disegno per operai « Gaetano Chierici », in Reggio Emilia, ad accettare una donazione per l'istituzione del « Premio Nina Ferrari ».

N. 3185. R. decreto 31 maggio 1928, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia scuola di disegno per operai « Gaetano Chierici » di Reggio Emilia viene autorizzata ad accettare una donazione per la istituzione del « Premio Nina Ferrari » da assegnarsi ogni biennio all'alunno o alunna, nato da famiglia della provincia di Reggio Emilia, che abbia compiuto il corso di figura nella Scuola stessa e intenda proseguire nello studio della pittura.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione **389.**

REGIO DECRETO 20 settembre 1928, n. **3184.**

Contributo scolastico del comune di Mignanego.

N. 3184. R. decreto 20 settembre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, il contributo scolastico che il comune di Mignanego, della provincia di Genova, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, è fissato in L. 12,619.19 a decorrere dal 1° luglio 1926.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione **390.**

REGIO DECRETO 20 settembre 1928, n. **3187.**

Annullamento del contributo scolastico fissato a carico del comune di San Giovanni di Galermo col R. decreto 29 marzo 1914, n. 554.

N. 3187. R. decreto 20 settembre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, il contributo scolastico dovuto dal comune di San Giovanni di Galermo, della provincia di Catania, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e fissato in L. 1670.44 col R. decreto 29 marzo 1914, n. 554, è annullato a decorrere dal 28 marzo 1926.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione **391.**

REGIO DECRETO 18 ottobre 1928, n. **3188.**

Annullamento dei contributi scolastici fissati a carico dei comuni di Ferrazzano, Mirabello Sannitico ed Oratino col R. decreto 1° luglio 1926, n. 1474.

N. 3188. R. decreto 18 ottobre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, i contributi scolastici che i comuni di Ferrazzano, Mirabello Sannitico ed Oratino, della provincia di Campobasso, dovevano annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, già fissati in L. 4000 per ciascuno col R. decreto 1° luglio 1926, n. 1474, sono annullati a decorrere dal 1° luglio 1928.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione **392.**

REGIO DECRETO 8 novembre 1928, n. **3296.**

Fusione della Cassa comunale di risparmio di Postumia con la Cassa di risparmio triestina di Trieste.

N. 3296. R. decreto 8 novembre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione della Cassa comunale di risparmio di Postumia con la Cassa di risparmio triestina di Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione 393.

REGIO DECRETO 20 settembre 1928, n. 3297.
Fusione della Cassa di risparmio generale di Trieste con la Cassa di risparmio triestina del Comune stesso.

N. 3297. R. decreto 20 settembre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione della Cassa di risparmio generale di Trieste con la Cassa di risparmio triestina del Comune stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1929.
Approvazione delle condizioni di riscatto per le assicurazioni sulla vita, adottate dalla Società anonima di assicurazioni « Danubio » con sede in Vienna e rappresentanza in Roma.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Vista la domanda della Società anonima « Danubio » con sede in Vienna e legale rappresentanza in Roma tendente ad ottenere l'approvazione delle condizioni di riscatto per le assicurazioni sulla vita;

Decreta:

Sono approvate secondo il testo allegato debitamente autenticato le condizioni di riscatto per le assicurazioni sulla durata della vita umana presentate dalla Società anonima di assicurazioni « Danubio » con sede in Vienna, e rappresentanza per il Regno in Roma.

Roma, addì 15 gennaio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: Lessona.

(358)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Chersich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Chersich Giuseppe, figlio del fu Giovanni e della fu Caterina Soldatich, nato a Cherso il 5 ottobre 1888, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chersi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Fornarich fu Nicolò e di Missinich Antonia, nata a Cherso il 9 gennaio 1893; ed ai figli nati a Cherso: Giovanni, il 20 ottobre 1919; Maria, il 7 settembre 1922; Nicolò, il 22 aprile 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: Leone Leone.

(248)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Adolfo Antonio Pall fu Matilde, nato a Vienna il 12 aprile 1869 e residente a Trieste, Chiadino S. Luigi, 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Palli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Adolfo Antonio Pall è ridotto in « Palli ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Bianca Pall nata Bonomo fu Vincenzo, nata il 2 novembre 1882, moglie;
2. Nives di Adolfo, nata il 4 gennaio 1908, figlia;
3. Bruna di Adolfo, nata il 10 dicembre 1909, figlia;
4. Nerina di Adolfo, nata il 27 agosto 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: Fornaciari.

(217)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Enrico Peritz fu Giuseppe, nato a Trieste il 7 marzo 1881 e residente a Trieste, viale XX Settembre, 88, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la

riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pierini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Enrico Peritz è ridotto in « Pierini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Olga Peritz nata Conrad fu Francesco, nata il 12 dicembre 1886, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(218)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Edoardo Peritz fu Giuseppe, nato a Trieste il 3 dicembre 1891 e residente a Trieste, viale XX Settembre, 86, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pierini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Edoardo Peritz è ridotto in « Pierini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Rachele Peritz nata Salonicchio di Samuele, nata il 3 marzo 1895, moglie;
2. Nives di Edoardo, nata il 29 gennaio 1916, figlia;
3. Edoardo di Edoardo, nato il 26 dicembre 1917, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(219)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Marco Perovic fu Pietro, nato a Fresnjero Zurre (Montenegro) il 20 agosto 1884 e residente a Trieste, via S. Michele, 23, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Perovini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marco Perovic è ridotto in « Perovini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Isabella Perovic nata Esposto di Angelo, nata l'11 febbraio 1893, moglie;
2. Pietro di Marco, nato il 27 novembre 1913, figlio;
3. Angelo di Marco, nato il 22 gennaio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(220)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Michele Pirec fu Agostino, nato a Voisizza di Comeno il 26 settembre 1883 e residente a Trieste, via Cappello, 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Piresi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Pirec è ridotto in « Piresi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Francesca Pirec nata Jesenovec fu Luca, nata il 5 dicembre 1885, moglie;
2. Ester Dorotea Francesca di Michele, nata il 3 settembre 1922, figlia;
3. Editta Eugenia di Michele, nata il 10 aprile 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(221)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Piscanc fu Giuseppe, nato a Trieste il 18 gennaio 1882 e residente a Trieste, S. Maria Maddalena Inf., 49, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Polli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Piscanc è ridotto in « Polli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Piscanc nata Visnjevic fu Vincenzo, nata il 13 maggio 1881, moglie;
2. Lidia di Antonio, nata il 18 gennaio 1908, figlia;
3. Giuliano di Antonio, nato il 24 ottobre 1909, figlio;
4. Maria di Antonio, nata l'11 febbraio 1912, figlia;
5. Silvana di Antonio, nata il 22 maggio 1920, figlia;
6. Alice di Antonio, nata il 17 settembre 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(222)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Saverio Prinz fu Francesco, nato a Trieste il 3 dicembre 1881 e residente a Trieste, via Petrarca, n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Prenci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Saverio Prinz è ridotto in « Prenci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ersilia Prinz nata Pitz di Adolfo, nata il 19 agosto 1883, moglie;
2. Ersilia di Francesco, nato il 12 giugno 1908, figlia;
3. Carlo di Francesco, nata il 25 aprile 1910, figlio;
4. Geo di Francesco, nato il 21 aprile 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(223)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifica italiana della Convenzione radiotelegrafica di Washington.

In data 18 gennaio 1929-VII il Regio ambasciatore in Washington ha proceduto al deposito dell'istrumento di ratifica italiano alla Convenzione radiotelegrafica internazionale ed agli annessi regolamento generale e regolamento addizionale, riveduti nella Conferenza internazionale di Washington dell'ottobre-novembre 1927 ed ivi firmati il 25 novembre 1927.

(359)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 22.

Media dei cambi e delle rendite

del 26 gennaio 1929 - Anno VII

Francia	74.69	Belgrado	33.60
Svizzera	367.54	Budapest (Pengo)	3.335
Londra	92.633	Albania (Franco oro)	:65.50
Olanda	7.66	Norvegia	5.10
Spagna	312.06	Russia (Cervonetz)	97.75
Belgio	2.655	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.541	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.687	Danimarca	5.10
Praga	56.60		
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	70.85
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	65 —
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	44.825
New York	19.092	Consolidato 5 %	81.30
Dollaro Canadese	19.02		
Oro	368.39	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.60

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 2ª Pubblicazione. (Elenco n. 26).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	57112	2,085 —	Bezzi Maria fu Alfredo moglie di Ferrero Ventimiglia Luigi, dom. a Torino, con usuf. vitalizio a Guazzone Giulia fu Carlo, ved. di Bezzi Alfredo.	Bezzi *Guglielmina-Carlotta-Teodosia-Maria* fu Alfredo, moglie di Ferrero *de Gubernatis* Ventimiglia Luigi, dom. a Torino, con usufrutto vital. come contro.
3.50 %	475036	21 —	Gay *Vincenzo* di Giuseppe, dom. a Torino, vincolato di usufrutto.	Gay *Gioachino-Vincenzo* di Giuseppe, dom. a Torino, vincolato di usufrutto.
» »	502483 502480	45.50 7 —	Sesti *Maria* / Sesti Ferdinando, *Antonietta, Maria* e Pietro } fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Traversino Celestina, ved. Sesti, dom. a Pianceri (Novara).	Sesti *Anna-Maria* / Sesti Ferdinando, *Antonio, Anna-Maria* e Pietro } fu Giuseppe, minori ecc. come contro.
Cons. 5 %	472576	4,440 —	Nardi Millo fu *Basilio-Adriano*, minore sotto la *p. p.* della madre Loreti Clorinda, ved. Nardi, dom. a Roma.	Nardi Millo fu *Adriano-Basilio o Basilio-Adriano*, minore sotto la *tutela legale* della madre Loreti Clorinda, nubile, dom. a Roma.
Buono Tesoro ordinario Serie *D* eserc. 1925-26	2464	Cap. 5,000 —	Deiana *Agnese* fu Giovanni-Antonio, minore sotto la tutela di Cannas Giovanni fu Clemente.	Deiana *Maria-Agnesa* fu Giovanni-Antonio, minore ecc. come contro.
3.50 %	166299	315 —	Giacopello *Benedetta* fu Antonio, moglie di di Vittorio Ratti, dom. in S. Anna, comune di Lucca, vincolata.	Giacopello *Maria-Benedetta* fu Antonio, moglie ecc. come contro.
» »	784498 735292	175 — 350 —	Lavezzoni *Gemma* / Lavezzoni Gemma-Giuseppina } di Giacomo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Riva Ligure (Porto Maurizio).	Lavezzoni *Gerolima-Giuseppina-Luigia* di Giacomo, minore ecc. come contro.
Cons 5 %	224734	420 —	*Derosa Carolina-Felicita* fu Clara Migliotti, moglie di Morra Vincenzo, dom. in Bra (Cuneo), vincolata.	*Migliotti Felicita-Carolina* fu Clara, moglie ecc. come contro.
3.50 %	173860	175 —	*Damillano* Giuseppina fu Maurizio, nubile, dom. a Torino.	*Damilano* Giuseppina fu Maurizio, nubile, domiciliata a Torino.
»	820738	234.50	Ragusa Pietro fu Edoardo, dom. a Palermo; con usuf. vital. a Plescia *Teresa* fu Pietro, ved. di Bertorotta Emanuele, dom. a Palermo.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Plescia *Maria-Teresa* fu Pietro, ved. ecc. come contro.
3.50 %	569579	87.50	Frugoni *Maria-Elisa* di Giovanni, nubile, domiciliata in Genova.	Frugoni *Giuseppa-Maria-Elisa* di Giovanni, nubile, dom. a Genova.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 12 gennaio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(119)